COMUNE DI ISOLA RIZZA

Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Approvato con delibera di C.C. n. 6 *del* 31/01/2017

INDICE

1)	Oggetto del regolamento	"	3
2)	Oggetto della definizione agevolata	"	3
3)	Istanza di adesione alla definizione agevolata	"	3
4)	Comunicazione dell'esito della definizione agevolata	"	3
5)	Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	"	4
6)	Mancato, insufficiente o tardivo pagamento	"	4
7)	Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	"	4
8)	Procedure cautelative ed esecutive in corso	"	5
9)	Entrata in vigore	"	5

DISPOSIZIONI NORMATIVE " 6

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1) Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e affidate ai concessionari per la riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
   a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
   b) ogni altra spesa relativa alla riscossione coattiva, quale aggio, spese di notifica e spese relative ad eventuali procedure cautelari o esecutive, ecc.

2) Relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, versando:
   a) le somme ingiunte a titolo di sanzione amministrativa;
   b) ogni altra spesa relativa alla riscossione coattiva, quale aggio, spese di notifica e spese relative ad eventuali procedure cautelari o esecutive, ecc.

ARTICOLO 3 – ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1) Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al concessionario per la riscossione indicato sull'ingiunzione di pagamento apposita istanza entro il 2 maggio 2017.

2) L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di sei rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3) Il Comune e il concessionario mettono a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 4 – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1) Il Concessionario comunica al debitore l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Copia di tale comunicazione deve essere inviata sempre anche al Comune.

2) In caso di accoglimento dell'istanza, il Concessionario, con la medesima comunicazione di cui al comma 1, comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di

pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: scadenza il **31.07.2017**;
b) versamento in due rate di pari importo: scadenze rispettivamente **31.07.2017 e 30.04.2018**;
c) versamento in tre rate di pari importo: scadenze rispettivamente **31.07.2017, 30.11.2017 e 30.04.2018**;
d) versamento in quattro rate di pari importo: scadenze rispettivamente **31.07.2017, 30.11.2017, 30.04.2018 e 30.09.2018**.
e) versamento in sei rate di pari importo: scadenze rispettivamente **31.07.2017, 30.09.2017, 30.11.2017, 30.04.2018, 31.07.2018 e 30.09.2018**.

3) In caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso di interesse legale.

4) Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

5) La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

ARTICOLO 5 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE

1) L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1.

2) Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

3) A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva a quella di presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 6 – MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO

1) In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di anche una sola delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dell'intero credito residuo originariamente affidato al concessionario, maggiorato di tutte le spese accessorie nel frattempo maturate.

2) In tale caso, gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

ARTICOLO 7 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI INCLUSI IN ACCORDI O PIANI DEL CONSUMATORE

1) Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

ARTICOLO 8 – PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE IN CORSO

1) A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2) Il Concessionario, relativamente ai debiti per i quali è stata presentata tempestivamente l'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 3, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

ARTICOLO 9 – ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della relativa delibera del Consiglio Comunale.

2) Fatti salvi diversi successivi accordi tra l'ente e il concessionario, nessuna spesa o risarcimento potrà essere addebitata all'ente da parte del concessionario per qualunque dei procedimenti di cui al presente regolamento, compreso il discarico delle sanzioni.

APPENDICE - DISPOSIZIONI NORMATIVE

D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193
COORDINATO CON LA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI
GU N. 282 DEL 02.12.2016

ART. 6-TER
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

1.Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

2.Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3.A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4.In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5.Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6 (vedi sotto).

6.Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

ART. 6 DEFINIZIONE AGEVOLATA

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) lettera soppressa

e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 6